



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 48 del 03/05/2013 -
Determinazione nr. 1055 del 06/05/2013

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Belgio. Società RECYCLA srl. Notifica IT 016014.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Esamine le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Belgio rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maniago, via Ponte Giulio 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 15 gennaio 2013;
- la notifica è relativa al recupero (R12) di 2.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.02.09* (rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose), non elencato nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 80 trasporti su strada;
- la notifica ha il numero IT 016014;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto intermedio GEOCYCLE S.A. Rue de Courrière, 49 Z.I. B de Feluy 7181 Seneffe (Belgique);
- dal predetto impianto i rifiuti potranno essere conferiti nei seguenti due impianti non intermedi ove i rifiuti saranno sottoposti all'operazione di recupero R1:
 - 1) Holcim Begio SA, Rue des Fabriques, 2 – 7034 Obourg – Belgio
 - 2) Indaver nv, Poldervlietweg Z3 – 2030 Anvers – Belgio
- il vettore/trasportatore di rifiuti indicato nel dossier di notifica è:
 1. Settentrionale trasporti Spa – via Strade nuove, 3 – 31054 POSSAGNO (TV)
- il tragitto comunicato interessa, oltre l'Italia ed il Belgio, i territori dell'Austria e della Germania;
- con nota di data 12 marzo 2013 (prot.21300), dopo aver chiesto in data 21 gennaio 2013 integrazioni documentali che sono pervenute in data 11 marzo 2013, lo scrivente ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n.

1013/2006, all'autorità di destinazione;

- l'autorità di destinazione Departement du sol et des dechets, Office Wallon des dechets (Avenue Prince de Liege 15, B-5100 Namur [Jambes]) ha emesso la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006 in data 22 marzo 2013, pervenuta a questa Provincia in data 15 aprile 2013;
- l'autorità di transito della Germania, Umweltbundesamt Anlaufstelle Basler Übereinkommen (Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau) ha rilasciato in data 10 aprile 2013 il proprio consenso alla spedizione, che è pervenuto a questa Provincia in data 18 aprile 2013;
- a tutt'oggi l'autorità di transito Austriaca, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, non ha rilasciato il consenso espresso alla spedizione;
- l'autorità di destinazione Departement du sol et des dechets, Office Wallon des dechets (Avenue Prince de Liege 15, B-5100 Namur [Jambes]) ha emesso il proprio consenso alla spedizione in data 9 aprile 2013, pervenuto a questa Provincia in data 15 aprile 2013;
- Recycla srl ha presentato in data 23 aprile le traduzioni autenticate dei consensi rilasciati dall'autorità di destinazione e da quella di transito tedesca;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006 che riguarda il certificato che l'impianto che effettua le operazioni non intermedie (ovvero l'impianto "finale") deve rendere all'impianto che ha effettuato le operazioni intermedie;

- Decreto Regionale n. 2325/ALP.10-PN del 5.11.2009 e successivi aggiornamenti 2297 del 30.11.2011 e 1330 del 30/05/2012, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Recycla srl ubicato a Maniago, via Ponte Giulio 62;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti intermedi e non intermedi coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; il termine, nella fattispecie, scade il 15 maggio 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016014** relativa al trasporto in Belgio, a fini di recupero (R12) di **2.000 Mg (t)** di rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose, codice CER 19.02.09*, non elencato nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 80 trasporti su strada come in premessa indicato.
2. il consenso alla spedizione è valido dalla data odierna sino al **3 febbraio 2014**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esistano e siano validi gli atti di consenso delle autorità di destinazione e, anche in forma tacita, di quelle di transito;
4. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue

- degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
- d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. RECYCLA srl ha presentato in data 23 aprile 2013 una garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98, che copre la prima parte della spedizione (125 Mg per 5 movimenti); tale garanzia sarà accettata con atto separato;
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dagli articoli 15 e 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
 - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione

- Autorità di transito
 - Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica

Pordenone, li 06/05/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 06/05/2013 01:26:32

IMPRONTA: 64A8B9B38BC84F9317DC6971239DB64E4A3393AE945B092F773CBB7ED7CD1384
4A3393AE945B092F773CBB7ED7CD1384FDC638E96DF5AE51B259FF368DA92F6F
FDC638E96DF5AE51B259FF368DA92F6FA6800F9EB993C1F003ED6820C4640651
A6800F9EB993C1F003ED6820C464065161112B2423406390385AF77EBD3CC9DA